

Pillole di sicurezza: obblighi del medico competente

Quali sono gli obblighi del medico competente? Quali sono le sanzioni previste? Le indicazioni dell'articolo 25 del D.lgs. 81/08.

PILLOLE DI SICUREZZA

PuntoSicuro

Gli obblighi del medico competente

Collabora alla valutazione dei rischi

Organizza la sorveglianza sanitaria

Visita gli ambienti di lavoro

**Informa i lavoratori del significato e dei
risultati della sorveglianza sanitaria**

**Comunica i risultati anonimi collettivi
della sorveglianza sanitaria**

www.puntosicuro.it
facebook.com/PuntoSicuro



In riferimento agli obblighi del medico competente in materia di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria, ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08.

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il Medico Competente :

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) Lettera soppressa dall'art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai

fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sanzioni penali

Sanzioni per il medico competente

? Art. 25, co. 1, lett. a): con riferimento alla valutazione dei rischi: arresto fino a tre mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro [Art. 58, co. 1, lett. c)]

? Art. 25, co. 1, lett. b), c), g): arresto fino a due mesi o ammenda da 368,56 a 1.474,21 euro [Art. 58, co. 1, lett. b)]

? Art. 25, co. 1, lett. d), e), primo periodo: arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 euro [Art. 58, co. 1, lett. a)]

? Art. 25, co. 1, lett. l): arresto fino a tre mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro [Art. 58, co. 1, lett. c)]

Sanzioni Amministrative

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

? Art. 25, co. 1, lett. e), secondo periodo: sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]

Sanzioni per il medico competente

? Art. 25, co. 1, lett. h), i): sanzione amministrativa pecuniaria da 737,10 a 2.457,02 euro [Art. 58, co. 1, lett. d)]

INTERPELLI

INTERPELLO N. 8/2015 del 02/11/2015 - Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente

INTERPELLO N. 4/2019 del 11/07/2019 - Articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni ? Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it